

IN BREVE n. 15 - 2022
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

*auguri
buona pasqua
marco perelli ercolini*



LAVORATRICE MADRE MEDICO

sedicesima edizione
aggiornata al 31 marzo 2022

cogli aggiornamenti di vari provvedimenti, in particolare dell'Enpam, sulla tutela delle genitorialità. Da segnalare il sotto-capitolo per l'assegno unico e universale per i figli a carico (in 14-Diritti connessi al trattamento economico e altri diritti).

In particolare, da segnalare che sono state appena approvate in via definitiva dal Senato importanti decisioni sul sostegno e valorizzazione della famiglia. Dovrebbe anche essere varato, ma prima di dire il sì attendiamo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il congedo di paternità di 10 giorni anche per i neo papà del settore del pubblico impiego. Appena varato e operante daremo la notizia.

Vedi sul sito:

<https://www.enpam.it/wp-content/repository/universaliamedia/LMM/index.htm>

Per informazioni e richiesta chiavette usb: Segreteria di Direzione Generale 06.48294690 – direzione@enpam.it

57° CONGRESSO NAZIONALE FEDER.S.P.eV.

Verona dal 15/06/2022 al 20/06/2022

Hotel Leon d'Oro - via Piave,5 tel. 045 8445140

Iscrizioni entro il 30.04.2022 a

FEDER.S.P.eV. - via Ezio,24 - 00192 Roma tel.06 3203432

Il Congresso è elettivo; calendario dei lavori:

- ✓ il 17/5, dalle 9 alle 13 presentazione delle candidature;
- ✓ il 18/5, alle 9 insediamento del seggio elettorale e inizio delle votazioni fino alle ore 12,30 e alle ore 15 inizio degli scrutini delle schede;
- ✓ il 19/5 annuncio dei risultati delle votazioni e nel pomeriggio i vari organi eletti, distribuiranno le cariche.

CIRS100

Una dipendente assunta con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico può fruire del congedo matrimoniale in occasione del matrimonio religioso, avendo già la stessa contratto matrimonio civile in un periodo antecedente alla stipulazione del contratto di lavoro con la scuola ove presta servizio e/o con altri istituti?

Il CCNL del 19 aprile 2018 ha mantenuto la disciplina dell'art. 19 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, rubricato "Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato".

Tale articolo, al comma 12, prevede che il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

Nel caso in cui un lavoratore celebri prima il matrimonio civile e successivamente quello religioso, i 15 giorni di permesso possono essere fruiti, alternativamente, o in occasione del matrimonio civile o in occasione di matrimonio religioso.

Sarà il dipendente a scegliere in quale delle due occasioni fruire del permesso.

Infatti, lo sdoppiamento temporale della celebrazione, civile e religiosa, non comporta una duplicazione del congedo, che resta unico, in quanto lo stesso può essere goduto una sola volta.

AGENZIA DELLE ENTRATE - ASSEGNO UNICO e UNIVERSALE la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Quali requisiti bisogna avere per poter richiedere l'assegno unico per i figli minorenni a carico? Ne ha diritto un cittadino italiano con domicilio in Italia e residenza estera?

Risponde Paolo Calderone

L'assegno unico e universale per i figli a carico è stato istituito dal decreto legislativo n. 230/2021. Si tratta di un beneficio economico che spetta a partire dal 1° marzo 2022, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell'anno successivo, e che viene concesso mensilmente dall'Inps sulla base della condizione economica del nucleo familiare. L'[articolo 3](#) del citato decreto ha specificato i requisiti soggettivi che il richiedente deve avere, stabilendo che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, occorre essere in possesso congiuntamente dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno. In particolare, l'assegno è riconosciuto a condizione che il richiedente:

- sia residente e domiciliato in Italia
- sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia
- sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi

- sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, o sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato (in essere al momento della presentazione della domanda) con durata di almeno sei mesi nell'anno di riferimento della stessa domanda.

Per maggiori dettagli o approfondimenti si rinvia alla circolare dell'Inps [n. 23](#) del 9 febbraio 2022, con la quale sono state illustrate le regole per richiedere l'assegno, le modalità e i termini per la presentazione della domanda.

CONSULTA - COVID-19 LA QUARANTENA OBBLIGATORIA NON VIOLA LA LIBERTÀ PERSONALE

La Corte Costituzionale ha esaminato, in Camera di consiglio, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale penale di Reggio Calabria su alcune disposizioni del decreto legge n. 33 del 2020, che contiene misure per limitare la diffusione del Covid-19.

In particolare, la Consulta ha evidenziato non fondate le questioni. La quarantena obbligatoria e le relative sanzioni penali, così come regolate dalle disposizioni impugnate, incidono sulla sola libertà di circolazione. Non comportano alcuna coercizione fisica, sono disposte in via generale per motivi di sanità e si rivolgono a una indistinta pluralità di persone, accomunate dall'essere positive al virus trasmissibile ad altri per via aerea.

**ALLEGATI A PARTE - CORTE COSTITUZIONALE Comunicato stampa
(documento 082)**

FRANCOBOLLI ITALIA 2022 - NUOVE EMISSIONI

- **Francobollo celebrativo della Polizia di Stato, nel 170° anniversario della fondazione**

Data di emissione: 10 aprile 2022

AGENZIA DELLE ENTRATE - DICHIARAZIONE PRECOMPILTA 2022 la

Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Da quando si potrà accedere al modello 730 precompilato 2022?

Risponde Paolo Calderone

Per effetto della proroga disposta dall'[articolo 10-quater](#) del decreto legge n. 4/2022, la dichiarazione precompilata 2022 (modello 730 o modello Redditi) e il relativo elenco riepilogativo dei dati inseriti nella dichiarazione (e di quelli che l'Agenzia non ha potuto inserire perché non completi o incongruenti) saranno disponibili in un'area autenticata del sito dell'Agenzia delle entrate a partire dal **23 maggio 2022** (invece che dal 30 aprile).

Si ricorda che per accedere bisogna essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico dell'Identità Digitale), oppure della carta d'identità elettronica o della CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

VACCINAZIONE ANTI COVID-19: INDICAZIONI PER QUARTA DOSE da Newsletter OMCeOMI n. 16/2022

Publicata la nota congiunta di Ministero della Salute, CSS, AIFA e ISS “Indicazioni sulla somministrazione della seconda dose di richiamo (second booster) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19”.

Tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica, vista la nota congiunta dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) del 6/04/2022 e preso atto dell’analogo parere della CTS di AIFA espresso in data 5/04/2022, nell’ottica di un ulteriore consolidamento della protezione conferita dai vaccini e nel rispetto del principio di massima precauzione, si raccomanda la somministrazione di una seconda dose di richiamo (second booster) con vaccino a mRNA, purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo, alle persone di età ≥ 80 anni, agli ospiti dei presidi residenziali per anziani, e alle persone con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti di età ≥ 60 anni.

Al momento, tale indicazione non si applica ai soggetti che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di richiamo.

Si ribadisce, inoltre, la priorità di mettere in massima protezione tutti i soggetti che non hanno ancora ricevuto la prima dose di richiamo (booster).

ALLEGATI A PARTE - Dichiarazione congiunta Ema e al. (documento 083)

SANITÀ - NIENTE PENSIONE OBBLIGATORIA SINO AL 31 DICEMBRE 2022 da PensioniOggi a cura di Nicola Colapinto

Lo prevede un passaggio del decreto legge n. 24/2022. Prorogata sino a fine anno la norma anticovid che consente alle aziende sanitarie di trattenere in servizio il personale sanitario in deroga ai limiti di pensionamento.

Il personale medico e sanitario potrà essere trattenuto in servizio in deroga ai limiti di pensionamento sino al **31 dicembre 2022**. Lo prevede un passaggio del dl n. 24/2022 contenente disposizioni normative in merito alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria. [**continua**]

LEGGI IN

<https://www.pensionioggi.it/notizie/pubblico-impiego/sanita-niente-pensione-obbligatoria-sino-al-31-dicembre-2022>

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, FIRMATA L'INTESA PER IL CONTRATTO 2016-2018 da PensioniOggi a cura di Stefano Paterna

L'intesa si riferisce al rinnovo per il periodo 2016-18 per il personale non dirigenziale e prevede aumenti medi mensili pari 125 euro per 13 mensilità, oltre a 5.387 euro di arretrati. Novità anche sul piano normativo con l'introduzione del congedo straordinario per le donne vittime di violenza e i congedi e riposi solidali. Aumentate le ore di permesso a disposizione dei dipendenti.

Il rinnovo del **contratto del personale non dirigente** alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha finalmente visto la luce l'8 aprile scorso. La notizia è davvero rilevante

dato che stiamo parlando di un rinnovo a sua volta ampiamente scaduto che riguarda il **triennio 2016-2018** e che riguarda **2.700** tra lavoratrici e lavoratori. [**continua**]

LEGGI IN

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/pubblico-impiego/presidenza-del-consiglio-firmata-l-intesa-per-il-contratto-2016-2018>

2022 – I LIMITI DI REDDITO PER LA REVERSIBILITA’

Quest'anno il limite di reddito che il coniuge non deve superare per ottenere l'intero importo della prestazione è 20.490 euro.

La riduzione non scatta in presenza di figli minori.

Nessuna novità per una revisione della fiscalità che incide in base al reddito marginale e che è stata giudicata iniqua dalla stessa Corte dei Conti.

La Riduzione della Pensione ai Superstiti					
Ammontare dei redditi del beneficiario				% di riduzione	Importo Spettante alla/al vedova/o della pensione maturata dal defunto
Anno 2021		Anno 2022 *			
Da	a	Da	a		
0	€ 20.107,62	0	€ 20.489,82	nessuna	60%
€ 20.107,63	€ 26.810,16	€ 20.489,83	€ 27.319,76	25%	45%
€ 26.810,17	€ 33.512,70	€ 27.319,77	€ 34.149,70	40%	36%
€ 33.512,71	-	€ 34.149,71	-	50%	30%
PensionioOggi.it					
* Importo Provvisorio					

LEGGI IN

- <https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/i-limiti-di-reddito-per-la-pensione-ai-superstiti-2343543>
- <https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/come-si-ripartisce-la-pensione-ai-superstiti-in-caso-di-decesso-di-entrambi-i-genitori-32543454>

Ricordiamo che purtroppo le pensioni di reversibilità sono state tagliate in base al reddito del coniuge superstite (legge Dini del 1995), dimenticando che sono una prestazione previdenziale ancorata a versamenti contributivi (IVS - invalidità, vecchiaia e superstiti). Inoltre assommate ai redditi del coniuge superstite subiscono una pesante decurtazione fiscale in base all'aliquota marginale.

Di recente, la Corte dei Conti nel Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica ha chiesto non solo di ripensare al sistema di tassazione delle pensioni, ma anche per gli andamenti «*irregolari e distorsivi delle aliquote marginali effettive*» di adottare una doverosa correzione nel sistema di tassazione delle pensioni di reversibilità.

Inoltre, nella bozza del disegno di legge delega sulla riforma fiscale all'articolo 3 riguardante la «Revisione del sistema di imposizione personale sui redditi» al punto 1-b2 si legge: «ridurre gradualmente le variazioni eccessive delle aliquote marginali effettive derivanti dall'applicazione dell'Irpef».

Ma per ora tutto tace ... !!!

FAMILY ACT - CON IL VIA LIBERA DEL SENATO IL PROVVEDIMENTO

È LEGGE da QuotidianoSanità

Family act. Con il via libera del Senato il provvedimento è legge. Ecco tutte le agevolazioni per genitori e figli - Quotidiano Sanità (quotidianosanita.it)

Il pacchetto di misure approvato in via definitiva dal Parlamento ha lo scopo di promuovere la genitorialità, valorizzare la crescita dei bambini, promuovere l'autonomia dei giovani e l'armonizzazione tra lavoro e famiglia. Dall'assegno unico e universale (già in vigore) ai congedi parentali di maternità e di paternità rafforzati, fino alle detrazioni fiscali per le spese legate all'istruzione universitaria e misure di sostegno alle famiglie con contributi destinati a coprire il costo delle rette per i servizi educativi per l'infanzia.

Nella seduta di giovedì 6 aprile 2022, il Senato ha approvato in via definitiva, con 193 sì, 10 no e 15 astensioni, il ddl n. [2459](#) di delega al Governo sul sostegno e valorizzazione della famiglia.

In particolare, all'articolo 3 comma 3 punto f) finalmente viene chiarito che il congedo di paternità congelato per 10 anni ai neo-papà delle pubbliche amministrazioni spetta anche a loro nella stessa misura dei neo-papà del settore privato

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia

Art. 3 comma 3 punto f)

prevedere che il diritto al congedo di paternità sia garantito a parità di condizioni anche per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni con misure uguali rispetto a quelle garantite per i lavoratori del settore privato;

LEGGI ANCHE IN DpIMo

Senato: delega al Governo per il sostegno e valorizzazione della famiglia | Dottrina Per il Lavoro (dottrinalavoro.it)

Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina dei congedi parentali, di paternità e di maternità)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con l'Autorità politica delegata per gli affari europei, uno o più decreti legislativi per l'estensione, il riordino e l'armonizzazione della disciplina relativa ai congedi parentali e di paternità. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fatte salve disposizioni di maggior favore.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo, con riferimento alla disciplina dei congedi parentali, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

- prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire dei congedi parentali fino al compimento di un'età del figlio in ogni caso non superiore a quattordici anni;
- introdurre modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali, compatibilmente con le forme stabilite dai contratti collettivi di lavoro applicati al settore, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tenendo conto della specificità dei nuclei familiari monogenitoriali;
- prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire, previo preavviso al datore di lavoro, di un permesso retribuito, di durata non inferiore a cinque ore nel corso dell'anno, per ciascun figlio, per i colloqui con gli insegnanti e per la partecipazione attiva al percorso di crescita dei figli;
- prevedere che i permessi per le prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, rientranti nei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, eseguite durante l'orario di lavoro, possano essere riconosciuti, al fine di assistere la donna in stato di gravidanza, al coniuge, al convivente ovvero a un parente entro il secondo grado;
- stabilire un periodo minimo, non inferiore a due mesi, di congedo parentale non cedibile all'altro genitore per ciascun figlio, prevedendo altresì forme di premialità nel caso in cui tali congedi siano distribuiti equamente fra entrambi i genitori;
- prevedere misure che favoriscano l'estensione della disciplina relativa ai congedi parentali anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo, con riferimento alla disciplina del congedo di paternità e di maternità, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

- prevedere un periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio, di durata significativamente superiore rispetto a quella prevista a legislazione vigente, compatibilmente con le risorse disponibili di cui all'articolo 8, comma 1;
- favorire l'aumento dell'indennità obbligatoria per il congedo di maternità;
- prevedere che il diritto al congedo di paternità sia concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia del padre lavoratore;
- prevedere che il diritto al congedo di paternità non sia subordinato a una determinata anzianità lavorativa e di servizio;
- prevedere un ragionevole periodo di preavviso al datore di lavoro per l'esercizio del diritto al congedo di paternità, sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- prevedere che il diritto al congedo di paternità sia garantito a parità di condizioni anche per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni con misure uguali rispetto a quelle garantite per i lavoratori del settore privato;
- prevedere misure che favoriscano l'estensione della disciplina relativa al congedo di paternità anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.

4. I benefici di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono riconosciuti nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8, anche prevedendone l'attuazione in forma progressiva.

Art. 4. (Delega al Governo per incentivare il lavoro femminile, la condivisione della cura e l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con l'Autorità politica delegata per gli affari europei, uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile e la condivisione della cura e per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

- prevedere una modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratore nei giorni di assenza dal lavoro nel caso di malattia dei figli, fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite dai contratti collettivi di lavoro;
- prevedere, nel limite di risorse programmate a tali fini, incentivi per i datori di lavoro che applicano le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni

sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che, ai fini dell'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, prevedono modalità di lavoro flessibile con facoltà dei lavoratori di chiedere, secondo le previsioni dei medesimi contratti, il ripristino dell'originario regime contrattuale;

- prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio riferite ad attività di supporto alle famiglie in ambito domestico e di cura e assistenza alla persona;
- prevedere, nel limite di risorse programmate a tali fini, forme di agevolazione, anche contributiva, a favore delle imprese per le sostituzioni di maternità, per il rientro delle donne al lavoro e per le attività di formazione ad esse destinate;
- prevedere che una quota della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia riservata all'avvio delle nuove imprese femminili e al sostegno della loro attività per i primi due anni;
- prevedere il rifinanziamento del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80;
- prevedere ulteriori interventi di rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile nelle regioni del Mezzogiorno;
- prevedere ulteriori incentivi per favorire l'emersione del lavoro sommerso in ambito domestico, con particolare riferimento alla condizione delle lavoratrici del settore;
- promuovere il sostegno alla formazione in materia finanziaria delle imprenditrici e alla digitalizzazione delle imprese.

3. I benefici di cui al comma 2 del presente articolo sono riconosciuti nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8, anche prevedendone l'attuazione in forma progressiva.

ALLEGATI A PARTE - Deleghe al Governo Family act (documento 084)

AGENZIA DELLE ENTRATE - BONUS CARBURANTEAI DIPENDENTI 1a

Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Ho letto che è in vigore una detassazione per i buoni benzina fino a 200 euro. Chi può usufruirne e da quale norma è stata stabilita?

Risponde Paolo Calderone

L'agevolazione fiscale cui si fa riferimento nel quesito è quella introdotta dall'[articolo 2](#) del recente decreto legge n. 21/2022 e riguarda i buoni benzina, o analoghi titoli, ceduti a titolo gratuito dalle aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti. La norma stabilisce che, solo per l'anno 2022, l'importo del valore di questi buoni, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Come specifica la relazione illustrativa che accompagna il testo del decreto, l'agevolazione è cumulabile all'esenzione attualmente disciplinata dall'[articolo 51](#), comma 3, del Tuir. Si ricorda che quest'ultima norma prevede la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dalle aziende se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a 258,23 euro.

INPS MILANO - PROTOCOLLO D'INTESA CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO PER LA LOTTA ALL'EVASIONE CONTRIBUTIVA

La Direzione INPS del Coordinamento metropolitano di Milano ha siglato, in data 30 marzo 2022,

un protocollo d'intesa con la Procura della Repubblica di Milano, con l'obiettivo di creare una maggior sinergia nella lotta all'evasione contributiva e degli oneri previdenziali.

[il Protocollo](#)

← CTRL + clic

Il Comunicato Stampa

Il 30 marzo 2022, in Conferenza stampa presso il tribunale di Milano, è stato presentato il protocollo d'intesa siglato tra la Procura della Repubblica di Milano e la Direzione INPS del Coordinamento metropolitano di Milano, con l'obiettivo di creare una maggior sinergia nella lotta all'evasione contributiva e degli oneri previdenziali.

Si è attivata, a tal fine, una inedita cabina di regia che si riunirà ogni tre mesi per vigilare preventivamente su anomalie societarie e contabili che emergono dall'analisi incrociata dei dati in possesso dal nostro Istituto.

Presenti alla Conferenza stampa il Procuratore della Repubblica, Riccardo Targetti, il Coordinatore del I dipartimento della procura (Crisi d'impresa – Contrasto al lavoro nero, caporalato ed evasione contributiva), Roberto Fontana, il Direttore del Coordinamento metropolitano INPS di Milano, Michele Salomone, il Direttore della Filiale metropolitana INPS di Milano, Mauro Saviano nonché l'Avvocato Mirella Mogavero, Responsabile Coordinamento regionale legale Lombardia e l'Avvocato Cristiana Vivian, Responsabile Coordinamento metropolitano legale DCM di Milano

L'opportunità di siglare un accordo è nata dall'intuizione che occorresse rafforzare l'azione preventiva di contrasto all'attivazione di espedienti, spesso esperiti da società cooperative attraverso – per giunta – intermediazione illecita di manodopera, al fine di conseguire la sistematica omissione del pagamento dei contributi previdenziali.

L'evasione contributiva di norma si accompagna all'altrettanto sistematica omissione del pagamento d'imposte con frequente intreccio tra i due fenomeni realizzato tramite la creazione di falsi o indebiti crediti d'imposta, utilizzati in compensazione rispetto ai debiti contributivi.

In base al protocollo siglato, saranno attivate innovative modalità di collaborazione per la neutralizzazione preventiva di questi fenomeni, attraverso il flusso costante e ordinato di informazioni su comportamenti sintomatici di possibili, fraudolenti derive.

“Vogliamo prevenire e neutralizzare queste tendenze consentendo così alla procura di intervenire tempestivamente” – ha spiegato il dott. Michele Salomone, direttore DCM Milano – *“perché attraverso un flusso tempestivo di informazioni, si potranno intercettare fenomeni fraudolenti, spesso affidati alle false compensazioni; così facendo tuteleremo non solo le casse dell' Erario ma anche le aziende sane da quelle inquinate”*

“Il protocollo- così il procuratore Riccardo Targetti- intende accelerare la fase delle segnalazioni dalla DCM di Milano alla procura sui soggetti che stanno dietro alle società e che spesso hanno dietro la criminalità organizzata”.

Il dott. Fontana ha aggiunto che l'azione che si intende intraprendere con questo protocollo sarà di prevenzione e repressione, al fine di aumentare la possibilità di recupero per le casse pubbliche.

“E' stato costituito e reso operativo, presso la Filiale dell'INPS di Milano, l'ufficio Crisi di Impresa e Procedure Concorsuali – riferisce ai giornalisti il dott. Mauro Saviano, direttore della Filiale Metropolitana, – “con lo scopo di monitorare e gestire con modalità centralizzata le situazioni d'insolvenza che palesino assetti e caratteristiche d'impresa in crisi o precludano ad essa, con gestione unificata in capo al medesimo ufficio dell'attività di recupero dei crediti contributivi correlata all'apertura di procedure concorsuali sul territorio di competenza della procura di Milano.”

Il protocollo siglato, quindi, renderà possibile un più efficace rapporto sul piano informativo per un'adeguata azione di contrasto del fenomeno di criminalità economica in parola; rapporto basato su flussi massivi delle informazioni di specie, preventivi rispetto all'attuale flusso ordinario delle comunicazioni di reato per omissioni contributive, buone per l'altrettanto indispensabile azione repressiva ma non a intercettare in maniera sistemica il grave fenomeno.

L'ASSEGNO UNICO STA GENERANDO DELUSIONE da PensioniOggi a cura di Stefano Paterna

Per i CdL l'impiego dell'ISEE penalizza il ceto medio e favorisce le famiglie poverissime, ma anche quello molto abbienti che ricevono l'AUU nella misura minima di 50 euro al mese. Il meccanismo andrebbe semplificato e modificato nell'impianto base considerando che prima casa e possesso di un conto corrente non determinano una condizione di ricchezza. Positiva l'assegnazione dell'assegno ai lavoratori autonomi.

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/fisco/l-assegno-unico-sta-generando-delusione>

Assegno Unico Universale - Chi Guadagna e Chi Perde						
Casi --->	<i>Genitori coniugati, lavoratori dipendenti, 2 figli maggiori di 3 anni</i>	<i>Genitore solo convivente con 2 figli maggiori di 3 anni</i>	<i>Genitori coniugati, lavoratore dipendente, moglie casalinga, 3 figli maggiori di 3 anni, 1 figlio minore di 3 anni</i>	<i>Madre single < 21 anni con un figlio minore di 3 anni</i>	<i>Genitori coniugati, lavoratore dipendente, moglie casalinga, 2 figli maggiori di 3 anni</i>	<i>Genitori coniugati entrambi inattivi, 2 figli maggiori di 3 anni</i>
Reddito da lavoro padre	21.000,00 €	19.000,00 €	30.000,00 €	-	100.000,00 €	-
Reddito da lavoro madre	15.000,00 €	-	-	15.000,00 €	-	-
Reddito Nucleo Familiare	36.000,00 €	19.000,00 €	30.000,00 €	15.000,00 €	100.000,00 €	-
Detrazioni Padre (1)	768,00 €	1.571,00 €	3.826,00 €	-	172,00 €	-
Detrazioni Madre (2)	820,00 €	-	-	1.027,00 €	-	-
ANF Annuo (3)	941,52 €	2.632,00 €	5.130,00 €	1.631,00 €	-	-
Maggiorazione ANF/Assegno Temporaneo (4)*	900,00 €	900,00 €	2.640,00 €	450,00 €	-	3.266,40 €
Beneficio ante AUUF (5 = 1+2+3+4)	3.429,52 €	5.103,00 €	11.596,00 €	3.108,00 €	172,00 €	3.266,40 €
ISEE stimato per AUUF	24.900,00 €	11.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	> 40.000,00€	10.000,00 €
Assegno Unico Annuo (6)	3.446,40 €	4.200,00 €	10.104,00 €	2.340,00 €	1.200,00 €	4.200,00 €
Differenza (7= 6-5)	16,88 €	-903,00 €	-1.492,00 €	-768,00 €	1.028,00 €	933,60 €
* Misure previste dal DL n. 79/2021 se ipoteticamente mantenute oltre il 28.2.2022						
PENSIONIOGGI.IT						